

Reverse charge: che devo fare se vendo un cellulare?

Scritto da Raffaello Lupi

Giovedì 09 Dicembre 2010 21:57

L'unione europea ha autorizzato, per Italia Austria e Germania, le deroghe secondo cui in materia di telefonia cellulare e informatica gli adempimenti IVA possono essere posti in essere dal cliente soggetto passivo del tributo: abbiamo quindi un nuovo meccanismo simile a quello dei subappalti, nei quali però

per definizione il cliente appaltatore era un imprenditore, e dove quindi era ridottissimo il rischio che un consumatore finale cercasse di mascherare un acquisto privato utilizzando la partita IVA di qualcun altro, e portandosi a casa il computer o il telefonino. L'avevamo scritto parecchie volte su dialoghi, senza sapere che la germania e l'austria erano andati nella stessa direzione, che era necessario il reverse charge con soglia, che cioè fino a una soglia di 5000 euro rimane la detrazione e solo al di sopra si passa alla non imponibilità. Perché il cliente deve solo acquisire la partita IVA da quello che si presenta alla cassa!! Quante volte ho ripetuto che i clienti conoscono i fornitori, mentre i fornitori conoscono meno i clienti, tanto più se comprano per pochi euro. Il reverse charge senza soglia minima rischia di complicare la vita ai soggetti iva, compresi quelli che acquistano su internet, senza comportare introiti tributari per l'Unione europea perché gli acquisti effettuati da privati possono sfuggire nel modo appena indicato. Invece chi vuole documentare il costo inferiore a 5000 euro deve autofatturare e accollarsi il rischio di essere sanzionato se sbaglia qualcosa. La sanzione, invece, nel nuovo regime scatta se viene fatturato con IVA qualcosa che doveva andare in reverse charge....se invece il fornitore sospetta che l'acquisto non sia genuino e applica l'IVA rischia lui la sanzione. Purtroppo sono questi gli effetti di avere perso il contatto con l'oggetto economico della tassazione!